

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione

Indetto ai sensi dell'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999, delle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 71 del 06.02.2006, n. 265 del 06.04.2009 e successive modificazioni.

II DIRIGENTE RENDE NOTO

Che a partire dalla data del 14/05/2012 fino al 13/06/2012, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per l'integrazione dei canoni di locazione.

Art.1 – Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

- 1) residenza anagrafica nel Comune di Pescia e nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo ;
- 2) Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
Possono presentare domanda anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.
I cittadini di Stato appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda solo se in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno.
I cittadini di altro stato non appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda a condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia. Inoltre i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono essere residenti da almeno dieci anni ininterrotti nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni ininterrotti nella Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 13 del DL 112/2008 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ai fini del riparto del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 431/98;
- 3) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio del Comune di Pescia, così come stabilito alla lettera c) della Tabella "A", allegata alla L.R. 96/96 e successive modifiche e integrazioni;
- 4) non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato, così come stabilito alla lettera d) della Tabella "A" allegata alla L.R. 96/96 e successive modifiche e integrazioni;

- 5) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, e in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente.
Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.
E' possibile accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.
- 6) presentare certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, non superiore a Euro 27.614,00;
- 7) presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
- fascia A** Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2012
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.
- fascia B** Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2012 e l'importo di Euro 27.614,00.
Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
Valore ISEE non superiore a Euro 15.320,00 (limite per l'accesso all'ERP determinato con D.G.R. 699/2011).
- 8) Il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo;
- 9) L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art.2 – Reddito e canone di locazione di riferimento

- 1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.
La certificazione ISE/ISEE così come previsto dal D.P.C.M. 242/2001 può essere aggiornata, a richiesta dell'Ente Erogatore, qualora, pur essendo formalmente non scaduta, non faccia riferimento ai redditi dell'anno precedente.
- 2) I soggetti che dichiarano "ISE zero", o di importo incongruo rispetto al canone di locazione dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione se usufruiscono di un contributo economico da parte dei servizi sociali. Nel caso in cui l'aiuto economico provenga da altri enti, associazioni e

da terzi, i soggetti che dichiarano “ISE zero” dovranno allegare una autocertificazione rilasciata dal soggetto che presta l’aiuto economico.

- 3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
- 4) In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.

Art.3 – Nucleo familiare

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/89, dell’art. 1 del DPCM 242/2001, dell’art. 2 del D.L.vo 130/2000.

Art.4 – Autocertificazione dei requisiti

- 1) Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all’autocertificazione dei requisiti richiesti dall’art.1 del presente bando.
- 2) Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dello stesso D.P.R. 445/2000.

Art. 5 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

- 1) I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all’ art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle fasce **A** e **B**, in base per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e ai criteri di priorità sociale, uguali per le fasce “A” e “B”, indicati di seguito:
 1. I soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
 - I.** richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio preventivamente individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:
 - a)** presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla legge 104/92);
 - b)** nucleo familiare monogenitoriale con minori a carico;
 - c)** presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.
 - d)** nuclei con ISE zero derivante da assegno sociale, pensione minima o pensione inv. civ. composti da una o max due persone
 2. I soggetti richiedenti che non ricadono nell’ambito della I e della II priorità come sopra specificate, sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE.

Art.6 – punteggi di selezione delle domande

I punteggi che verranno assegnati per i criteri di priorità sono i seguenti:

Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:		
a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3	Punti 1	Per ogni soggetto riconosciuto invalido
b) Nucleo monogenitoriale con minori a carico	Punti 1	
c) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.	Punti 1	Per ogni componente ultrasessantacinquenne
d) nuclei con ISE zero derivante da assegno sociale, pensione minima o pensione inv. civ. composti da una o max due persone	Punti 1	

Art. 7 – Calcolo del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e nello specifico è così calcolato:

- a) **FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) **FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

il contributo decorre dal 1° gennaio 2012 e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

Art.8 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

1) Istruttoria delle domande

L'Ufficio Casa del Comune, nei 30 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi provvisori a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art.6 del presente bando.

2) Formazione delle graduatorie

L'Ufficio casa del Comune provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto distinti in Fascia A e Fascia B. Nelle Fasce A e B la graduatoria verrà ordinata in base ai criteri di priorità, quindi alla percentuale di incidenza canone/ISE e in caso di uguale incidenza verrà effettuato il sorteggio tra i concorrenti che abbiano uguale incidenza.

3) Modalità del ricorso

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio alla Commissione Comunale Alloggi, di cui all'art.8 della L.R.96/96 che decide entro i successivi 30 giorni, termine entro il quale sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

Art.9 – Validità della graduatoria

La graduatoria definitiva conserva efficacia per 1 anno dalla data di pubblicazione del presente bando, salvo quanto disposto al successivo punto 10.

Art. 10 – Durata del contributo

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art.11 della legge 431/1998 ed è erogato fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana.

Art.11 – Determinazione del contributo erogabile

- 1) Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, a richiesta dell'Ufficio, copia delle ricevute di pagamento del canone entro il termine improrogabile del **15 Gennaio 2012**. Se entro questa data non verranno presentate le ricevute, il beneficiario perderà il diritto all'erogazione del contributo.
- 2) Il Comune si riserva la facoltà, in funzione delle risorse inviate dalla Regione, di erogare ai soggetti collocati in graduatoria, percentuali diverse dal 100% del contributo spettante a ciascun beneficiario secondo un procedimento che si attenga **a dei principi stabiliti da un atto di indirizzo della Giunta comunale** che verrà approvato nel momento in cui saranno riconosciute le effettive risorse trasferite al Comune dalla Regione Toscana;
- 3) Nel caso che risultino soddisfatte secondo le modalità descritte ai punti precedenti tutte le domande collocate nelle fasce "A" e "B" e residuino ancora risorse finanziarie, si procede all'integrazione fino al 100% del contributo teorico spettante alle domande, scorrendo l'ordine della Graduatoria prima della Fascia "A" e poi della Fascia "B", fino a esaurimento dei fondi disponibili.
- 4) La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana.
- 5) Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione in graduatoria), si procede nel seguente modo:
 - a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
 - b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
- 6) Qualora al momento della liquidazione del contributo, risultino non presentate le ricevute relative a qualche canone di locazione comunque pagato, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale mensilità, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità;
- 7) In caso di morosità, il Comune ha la possibilità, di poter erogare il contributo integrativo destinato al conduttore, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. E' essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità;

- 8) In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato e delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente. Il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sarà erogato sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, presentate al Comune entro il **15 GENNAIO 2012**;
- 9) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art.12 – Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato **per le ore 12,00 del giorno 13 giugno 2012**

Art.13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate presso l'ufficio Casa del Comune posto in piazza Obizzi 9 – piano terra. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono indicare l'indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni relative al concorso.

Art.14 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art.71 del DPR. 445/2000 spetta al Comune procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione. Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.

I controlli saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e gli elenchi degli aventi diritto saranno inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 15 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L.R.T. 96/96, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla Legge 109/1998 e successive modificazioni, il D.Lgs 196/2003 circa il trattamento dei dati personali, alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 02.04.2003 alla DGR n. 71 del 06.02.2006, alla DGR n.145 del 26.02.2007, alla DGR n. 258 del 07.04.2008, alla DGR n.265 del 06.04.2009.

Pescia _____

IL DIRIGENTE
Dott.sa Alessandra Galligani